

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3641

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BECHIS, ARTINI

Istituzione di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica nella città di Torino

Presentata il 26 febbraio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — In una società in continua evoluzione come la nostra è necessario innovare il sistema scolastico al fine di formare i nuovi cittadini rispettando tutte le fasi evolutive del bambino. Durante i primi tre anni il bambino acquisisce in successione la stazione eretta, la facoltà del linguaggio e la facoltà del pensiero: si attua così la graduale liberazione dai condizionamenti ereditari e si manifesta l'individuo.

Nei primi sette anni di vita si può vedere come egli vive sempre nel movimento ed è dotato di inesauribili forze di imitazione, imita e accoglie tutto. L'intelligenza del bambino, infatti, nel primo settennio non è ancora completamente

orientata verso la comprensione intellettuale del mondo, ma verso una cognizione più fisica ed esperienziale.

Ciò che determina il carattere e il successo nella vita non sono le nostre doti e i nostri limiti, ma piuttosto il modo in cui abbiamo imparato a gestirli e quanto siamo stati lasciati liberi di esprimerci, sperimentarci e auto-conoscerci.

Un'educazione attenta a tutte le dimensioni del bambino, fisica, psichica e spirituale, è quindi la base sicura sulla quale costruire poi, negli anni della scuola, una solida educazione intellettuale.

La scuola, in questa nuova epoca di maggiore consapevolezza, dove la conoscenza non è solo erudizione e apprendi-

mento di informazioni sul mondo esterno, ma ricerca e sviluppo del proprio potenziale individuale da mettere poi a disposizione di una crescita collettiva, deve essere messa in condizioni di riscoprire e assecondare il valore delle predisposizioni naturali, delle inclinazioni e dei talenti dei discendenti.

Un particolare sguardo in tale senso va rivolto all'educazione biocentrica e al metodo Montessori, dove la vita, in tutte le sue forme ed espressioni, rappresenta il centro su cui porre il *focus*. Da un punto di vista educativo, l'integrazione dell'intelligenza concettuale con l'affettività è uno degli aspetti centrali della presente proposta di legge, con l'immagine dell'uomo relazionale, ecologico e cosmico, parte di un immenso sistema vivente. L'obiettivo è stimolare una sana espressione dell'iden-

tità, sviluppare i potenziali individuali, favorire l'integrazione con il simile e con l'ambiente, incoraggiare e promuovere lo sviluppo affettivo, azioni che permettano la conservazione e l'evoluzione della vita in ogni sua forma.

Nell'articolo 1 la presente proposta di legge istituisce in un territorio omogeneo di 50.000 abitanti, da individuare nella città di Torino, un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica. Al comma 3 sono definiti i principi sui quali si fonda la sperimentazione, individuati prevalentemente sulla base del metodo Montessori. Al comma 8 è istituito un centro per la formazione e la divulgazione delle innovazioni sviluppate nel distretto.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica nella città di Torino).

1. La presente legge reca disposizioni per promuovere, in sede sperimentale, la flessibilità dell'offerta formativa e l'innovazione nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle norme costituzionali. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, coinvolge tutti gli insegnamenti. A tale fine i docenti presentano un apposito programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua, con proprio decreto, un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a 50.000 abitanti nel quale è istituito un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica nella città di Torino in deroga all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordinamento e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Nell'ambito del distretto scolastico è assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Ministro tiene conto delle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, della distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, nonché dell'espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.

3. Il distretto sperimentale per l'innovazione nella città di Torino, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, è basato su principi dell'indipendenza, della libertà di scelta del percorso educativo, entro limiti stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che assicurano il rispetto del naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettuale, cognitivo e sociale dello studente. A tali fini le classi devono essere composte da studenti suddivisi nelle seguenti fasce di età:

- a) dalla nascita a 3 anni di età;
- b) da 3 a 6 anni di età;
- c) da 6 a 12 anni di età;
- d) da 12 a 18 anni di età.

4. Le suddivisioni di cui al comma 3 hanno il fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione e l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta dello studente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nell'individuazione autonoma delle attività da svolgere e nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente comunicate dal docente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti del distretto sperimentale per l'innovazione scolastica ed è stabilito il numero massimo e minimo di studenti per sezione e per classe.

5. Ogni istituto scolastico compreso nel distretto sperimentale e l'innovazione scolastica, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali e organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento per il migliore funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, considerando ottimale un orario di 3 ore. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai

sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli studenti alunni delle classi e degli istituti compresi nel distretto sperimentale per l'innovazione scolastica secondo criteri di corrispondenza individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e di apprendimento e dei materiali didattici a disposizione dei docenti e degli studenti deve favorire l'apprendimento attraverso la scoperta e la costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo studente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento attraverso la scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi e l'autocorrezione.

8. In deroga all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, istituisce un centro per l'innovazione scolastica presso il distretto sperimentale per l'innovazione scolastica al fine di favorire lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo nel rispetto delle normative dell'Unione europea, e delle norme costituzionali, fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettuale, cognitivo e sociale dello studente. Il centro assicura, altresì, la formazione degli insegnanti al fine di garantire un'efficace diffusione delle innovazioni derivanti dalla sperimentazione delle attività educative.

9. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga alle disposizioni vigenti, prevede una modifica del calendario scolastico e dei periodi di vacanza estive, natalizie e pasquali per un periodo continuativo massimo di trenta giorni consecutivi per il distretto sperimentale per l'innovazione scolastica. Durante i periodi di chiusura sono garantite attività integrative mirate allo sviluppo

fisico, psicologico, intellettuale e sociale dello studente.

10. Con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta uno o più regolamenti recanti disposizioni sugli scrutini e sugli esami degli studenti degli istituti compresi nel distretto sperimentale per l'innovazione scolastica. Il Ministro determina altresì annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini e degli esami, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici.

11. I regolamenti di cui al comma 10, primo periodo, sono adottati entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PAGINA BIANCA



17PDL0057470